

5 febbraio 2021 08:11

## Carta Catania, Tarasco (SIC): Bene impianto, ma carente parte economica



Apprezzamento per la Carta di Catania nel suo impianto generale che risulta “pienamente conforme ai principi costituzionali e normativi in materia di beni pubblici culturali, rappresentati non solo dalla salvaguardia delle correlate esigenze di tutela, ma altresì di redditività economica”. Tuttavia, nei decreti dell’assessore Alberto Samonà della Regione Siciliana appare ancora in parte “carente la regolamentazione economica, che potrebbe scoraggiare gli aspiranti concessionari, facendo implodere la Carta di Catania dal suo interno”. E’ l’opinione

di Antonio Leo Tarasco, presidente della *Società di Ingegneria Culturale* e professore di Legislazione dei beni culturali, che è stato ascoltato in audizione presso la V Commissione dell'Assemblea regionale siciliana sul complesso di norma noto come 'Carta di Catania'.

I decreti assessorili siciliani, anche noti come Carta di Catania, hanno l'obiettivo di regolare la concessione d'uso ai privati di opere del patrimonio in giacenza nei depositi e magazzini di istituzioni museali e parchi archeologici. Tale pratica è già normata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma la Carta di Catania aggiunge una serie di dettagli pratici che, soprattutto con il decreto delle linee guida, chiariscono anche alcune modalità applicative.

### **AgCult ne parla con il prof. Tarasco. Valorizzazione culturale o valorizzazione economica?**

Tutte e due insieme. I beni culturali non costituiscono un *tertium genus* rispetto ai beni privati o beni pubblici, rappresentando, invece, una sotto-categoria all'interno della quale i beni pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili possono distinguersi in ragione della loro peculiare natura. Se sono beni pubblici, essi vanno destinati ad una pubblica funzione (nella specie rappresentata dalla fruizione e valorizzazione); e nel fare ciò l'Amministrazione pubblica è obbligata (non *facultata*) ad operare secondo i principi di equilibrio di bilancio (art. 97 Cost.) che pretendono la minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei ricavi economici. La contraria condotta integra, in teoria, taluni elementi materiali del danno erariale come tale conoscibile anche dal giudice contabile. Sotto tale profilo, la valorizzazione culturale non si oppone a quella economica, dovendosi contemperare armoniosamente l'una e l'altra, senza che nessuna prevalga sull'altra.

### **Che cosa succede all'estero?**

I depositi museali non sono intoccabili. Non è un caso, infatti, che nel mondo anglosassone si parli insistentemente di "*deaccessioning and disposal*", ossia di vendita e dismissione di beni culturali, ormai da più di 30 anni. In Gran Bretagna è praticato il "*deaccessioning and disposal*" attraverso la consapevole compartecipazione del pubblico museale chiamato addirittura a "votare" gli oggetti che ritiene definitivamente cedibili a terzi. Nel caso siciliano, peraltro, non è in discussione la proprietà regionale ma solo l'uso temporaneo concesso a terzi: siamo in una fattispecie molto più blanda rispetto a quella radicale dell'alienazione a terzi, pur praticata in alcuni Paesi del mondo (come ad esempio nei Paesi Bassi, in Irlanda, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Stati Uniti), motivata da ragioni pratiche (liberazioni di spazi), economiche (acquisire liquidità) o curatoriali (incremento delle collezioni attraverso il loro rinnovamento). Per la verità, anche in Francia si opera nel senso dei provvedimenti in esame: il Louvre di Abu Dhabi è alimentato proprio con opere provenienti dal Louvre parigino e, in primo luogo, dai suoi depositi. Grazie a tali prestiti in favore degli Emirati arabi, i francesi guadagnano 190 milioni di euro. Le ragioni di valorizzazione economica e culturale, in tal modo, si conciliano e trovano un giusto momento di incontro e sintesi. Tutto dipende da come si imposta la concessione: quali azioni di valorizzazione si propongono e quali ritorni economici si generano. Il tutto, e sempre, in favore degli interessi pubblici.

### **Venendo al merito dei decreti su cui la Società Italiana per l'ingegneria culturale è stata chiamata a formulare il proprio giudizio, qual è il vostro punto di vista?**

Oltre che per l'impianto generale, si esprime apprezzamento anche per un altro profilo: il coraggio di aver affrontato il problema della indubbia sovrabbondanza dei beni culturali siciliani (e italiani) rispetto alle reali possibilità espositive

e, dunque, di fruizione. Si tratta di un tema raramente affrontato in modo sistematico dalle Amministrazioni pubbliche detentrici di beni culturali e la cui soluzione viene, talvolta, affidata alle episodiche scelte dei diversi dirigenti: mentre si critica, da parte di alcuni, la Carta di Catania, si tace, però, sul fatto che da anni molti beni culturali italiani sono in deposito presso sedi di uffici pubblici italiani ovvero presso sedi diplomatiche e consolari all'estero: quale fruizione pubblica e quali introiti, in questi casi? Lo stesso problema riguarda gli immobili, aventi le stesse caratteristiche, e i cui usi sono spesso "individuali" e non "collettivi" (si pensi ai numerosi immobili di pregio utilizzati come sedi di uffici pubblici). Eppure nessuno sembra interrogarsene. Analogamente, in Italia, sembra non essere mai stato affrontato in maniera sistematica il problema delle condizioni, anche economiche, in base alle quali i beni possono essere utilizzati (fisicamente) o riprodotti anche per scopi temporanei.

### **E poi? Sul fronte della regolamentazione economica?**

Innanzitutto, la concessione in uso dei beni culturali a titolo oneroso è correttamente inquadrata nella fattispecie normativa di cui all'art. 106 del Codice dei beni culturali. I decreti assessorili n. 74 e 78 del 2020, tuttavia, sembrano preoccuparsi in modo prevalente della (pur condivisibile) garanzia di conservazione dei beni, della loro catalogazione e delle figure professionali chiamate a ciò, mentre sembra carente la regolamentazione economica, che potrebbe scoraggiare gli aspiranti concessionari, facendo implodere la Carta di Catania dal suo interno.

Ad esempio: poiché le stime inventariali sono spesso non aggiornate e, perciò, inadeguate a descrivere il valore economico dei beni culturali, prima di determinare il canone d'uso in funzione del "decimo del valore dei beni concessi desunto dalle stime inventariali", la Società suggerisce di procedere ad una completa rivisitazione delle stime di tutti i beni culturali (almeno) presenti nei depositi, anche avvalendosi, quale parametro utile, dei criteri enucleati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 aprile 2002. Diversamente, i canoni rischierebbero di essere irrisori. Quando si procederà alla catalogazione dei beni custoditi nei depositi, occorre contemporaneamente anche interrogarsi sull'adeguatezza del valore degli stessi beni iscritto negli inventari. Per questo, servono anche professionalità ulteriori rispetto a quelle classicamente umanistiche.

Inoltre, si suggerisce di determinare in modo dinamico il canone di concessione, anche in ragione a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) del tipo e del tempo di utilizzazione dei beni; c) dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Insomma, occorre una corretta regolazione economica della fattispecie così che da un lato l'Amministrazione siciliana abbia il proprio ritorno economico (come in Francia) ma, dall'altro, gli aspiranti concessionari non siano scoraggiati. Diversamente, tutta l'operazione rischia di nascere già morta.

# Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**  
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017  
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma  
[redazione@agcult.it](mailto:redazione@agcult.it)